



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

CIRCOLARE N. 13/EL/2022/TN

Ai Comuni di:

ALA

BASELGA DI PINÈ

BORGO VALSUGANA

CLES

LAVIS

LEDRO

LEVICO TERME

MEZZOLOMBARDO

MORI

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Oggetto: Modifica al “Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)”, approvato con DPREg. 18 novembre 2022, n. 26.

Con decreto del Presidente della Regione di data 21 dicembre 2022, n. 29 è stato emanato il «Regolamento di modifica al “Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)” approvato con DPREg. 18 novembre 2022, n. 26».

Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione 22 dicembre 2022 n. 51, supplemento n. 2: [DPRReg. 21 dicembre 2022 n. 29](#).

Tale modifica al regolamento ricognitivo in materia di indennità di carica degli amministratori emanato con DPRReg. n. 26 del 2022, le cui norme produrranno i loro effetti dal 1° gennaio 2023, è stato adottato al fine di rendere coerente lo stesso regolamento ricognitivo con le disposizioni legislative introdotte dopo la sua emanazione rispettivamente dalla legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023) e dalla legge regionale 19 dicembre 2022, n. 8 (Legge regionale di stabilità 2023).

1. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2022, N. 7 (LEGGE REGIONALE COLLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ 2023)

La legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023 (LR n. 7 del 2022) introduce una puntualizzazione in materia di determinazione dell'indennità di carica dei sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza (articolo 68.1 comma 10 del Codice).

Come già anticipato nella circolare n. 10/EL/2022, l'articolo 7 del regolamento ricognitivo introduce una disposizione innovativa relativamente alla corresponsione dell'indennità di carica dei sindaci nei comuni della sola provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino ai 10.000 di classe segretarile superiore alla terza, dando applicazione a quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 68.1 del Codice.

Nello specifico per questa categoria di sindaci viene estesa la disciplina prevista per i sindaci, i vicesindaci e gli assessori dei comuni con più di 10.000 abitanti, prevedendo che l'indennità di carica per i soli sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino ai 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza, spetta nella misura piena solo se gli stessi svolgono l'incarico a tempo pieno.

Al fine di richiamare l'applicazione di tale disciplina sul tempo pieno ai sindaci trentini di comuni avente popolazione compresa tra i 5.001 e 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza, l'originario articolo 68.1 comma 10 del Codice rinviava all'articolo 6 del DPRReg. 18 febbraio 2020, n. 7, commi 2, 3, 4 e 5, tralasciando, per mero errore materiale, il comma 6.

Per colmare tale lacuna con la legge regionale n. 7 del 2022 viene estesa ai sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza, l'applicazione anche del comma 6 dell'articolo 6 del DPRReg. n. 7 del 2020. In tal modo per tali sindaci l'indennità di carica sarà percepita nella misura piena solo se gli stessi svolgeranno il proprio mandato a tempo pieno, prevedendo, nello specifico, che le ore di permesso retribuito non si considerano ai fini dell'effettuazione delle 1.200 ore annuali, come previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del DPRReg. n. 7 del 2020.

2. LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2022, N. 8 (LEGGE DI STABILITÀ 2023)

L'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2022, mediante l'introduzione del nuovo articolo 68.1.1 nel Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, ha previsto un aumento del 20 per cento delle indennità di carica del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle comunità della provincia di Trento fissate dalla tabella L del regolamento ricognitivo approvato con DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26.

A tal fine con il DPRReg. 21 dicembre 2022, n. 29, in oggetto, si è provveduto ad aggiornare la tabella L con i nuovi importi aumentati del 20 per cento.

Preme ricordare che in materia di cumulo di cariche per i componenti degli organi delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale vigenti.

Infine si richiama all'attenzione il comma 2 dell'articolo 1 del DPRReg. n. 29 del 2022 il quale stabilisce che le modifiche apportate al Regolamento ricognitivo (DPRReg. n. 26 del 2022) saranno efficaci dal 1° gennaio 2023 per effetto delle previsioni contenute nelle corrispondenti fonti legislative che le prevedono.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Allegati: DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26 coordinato con le disposizioni recate dal DPRReg. 21 dicembre 2022, n. 29.

MT